



CAMERA DI COMMERCIO
FERRARA RAVENNA

BANDO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLE PROVINCE DI FERRARA E RAVENNA TRAMITE ORGANISMI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

Edizione 2026

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di Commercio di Ferrara Ravenna, intende sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del territorio di riferimento, comprendente le province di Ferrara e Ravenna, tramite una apposita misura per la concessione di contributi a fondo perduto diretti alle imprese su finanziamenti garantiti dagli Organismi di Garanzia Collettiva Fidi (in seguito Confidi) ivi operanti aderenti alla misura stessa.
2. Beneficiari della presente misura sono quindi in via esclusiva le imprese in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Camera di commercio di Ferrara Ravenna per il presente bando è pari a 500.000,00 euro.
2. La Camera di commercio di Ferrara Ravenna si riserva la facoltà di:
 - riaprire o prolungare i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
 - chiudere anticipatamente i termini di presentazione delle domande in caso di esaurimento delle risorse disponibili;
 - integrare la dotazione finanziaria, nel caso di esaurimento delle risorse prima della chiusura dei termini e/o successivamente qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

ARTICOLO 3 – ELENCO DEI CONFIDI ADERENTI

1. I soggetti aderenti alla presente misura sono i Confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti di base:
 - a) avere la qualifica di confidi: consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni;
 - b) essere iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) o nell'elenco di cui all'art. 112 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)

che abbiano presentato la propria candidatura rispondendo all'avviso pubblicato sul sito camerale ed aperto dal 10 aprile 2025 al 13 maggio 2025, selezionati in base all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute e rientranti in apposito elenco disponibile sul sito della Camera di commercio di Ferrara Ravenna nella pagina dedicata al presente bando.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014;
 - b) abbiano sede legale e/o unità locali operative (con esclusione di unità locali qualificate quali magazzini o depositi conformemente a quanto riportato nella visura camerale) nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Ferrara Ravenna;
 - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;

- d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale. Nel caso in cui si riscontri un'irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al contributo. Si raccomanda pertanto di verificare la regolarità del pagamento del diritto annuo, anche attraverso lo strumento del Cassetto digitale, prima dell'invio della domanda;
- e) non siano sottoposte a procedura concorsuale con finalità liquidatorie e a qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa, come risultante da visura camerale ;
- f) siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC);
- g) siano in regola con gli obblighi in materia di assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui al comma 101 e seguenti della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), ove previsti in ragione della tipologia di soggetto richiedente¹;
- h) abbiano acceso un finanziamento garantito da uno dei Confidi aderenti alla presente misura (come da elenco pubblicato sul sito camerale, come previsto all'art. 3);
- i) non abbiano forniture di servizi in essere con la Camera di commercio di Ferrara Ravenna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 al momento della concessione del contributo.
2. I requisiti di cui al punto 1, lettere da a) a g) devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello dell'erogazione del contributo. Il requisito di cui alla lettera h) deve essere già posseduto al momento della domanda.
3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese²:
- nei cui confronti sia sussistente una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
 - i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda e della successiva richiesta di liquidazione del contributo, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda³;
 - nei cui confronti, alla data di presentazione della domanda e della successiva richiesta di liquidazione del contributo, sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
4. Può essere inviata, per ciascuna impresa, una sola domanda di contributo riferita allo stesso finanziamento nell'anno solare. In caso di più invii successivi sarà ritenuta valida la prima domanda corretta e completa dal punto di vista formale, in ordine cronologico di invio.

ARTICOLO 5 – TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

1. L'intervento consiste in un contributo a fondo perduto diretto alle imprese, aventi i requisiti di cui al precedente articolo 4, che abbiano stipulato un contratto di finanziamento garantito da uno dei Confidi aderenti (il cui elenco è pubblicato sul sito camerale www.fera.camcom.it come previsto dall'articolo 3).

¹ Sono tenute ad assicurarsi tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti. Sono escluse dall'obbligo assicurativo le imprese agricole.

² Requisiti soggetti a dichiarazione sostitutiva da parte del richiedente in sede di domanda e di ammissione al contributo, soggetta a verifica a campione.

³ Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le amministrazioni concedenti procedono anche in assenza del casellario; in tal caso le agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva.

2. Il contributo è determinato nella misura pari al 5% dell'ammontare complessivo del finanziamento, a prescindere alla durata, fino ad un massimo di euro 4.000,00. Qualora la domanda sia corredata dall'Attestato di pre-istruttoria formale rilasciato da un'associazione di categoria o società di servizi collegata, il contributo è elevato nella misura del 6% dell'ammontare complessivo del finanziamento, fino ad un massimo di euro 4.500,00. La mancata presentazione di tale attestato al momento dell'invio della domanda preclude il riconoscimento della maggiorazione.
3. Ogni impresa può beneficiare di un solo contributo all'anno. Pertanto saranno considerate irricevibili domande pervenute in corso d'anno successive alla prima.
4. Il contributo sarà erogato con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ove dovuta.

ARTICOLO 6 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi in base al Regolamento UE 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L del 15/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il Regolamento UE 2831/2023 comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica"⁴, non debba superare 300.000 euro nell'arco di tre anni. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre anni di riferimento come da verifica sul RNA, Registro Nazionale Aiuti di Stato.
2. Per le imprese agricole si applica il Regolamento UE 1408/2013 e ss. mm. della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli e successive modifiche ed integrazioni. Tale regime consente all'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica"⁵ di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a 50.000,00 euro nell'arco di tre anni. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre anni come da verifica da effettuarsi sulla banca dati SIAN "Aiuti di Stato".
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti. Si invita l'impresa richiedente a verificare la propria posizione relativamente agli aiuti di Stato concessi consultando il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA al link:

⁴ Ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese dello stesso stato membro fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

⁵ Ai fini del regolamento UE n. 1408/2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

<https://www.rna.gov.it/trasparenza/aiuti> (inserire Partita IVA o Codice Fiscale ed effettuare la ricerca).

ARTICOLO 7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di contributo dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica tramite il Confidi di riferimento, attraverso la piattaforma RESTART (<https://restart.infocamere.it>) le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, dalle ore **10:00 dell'11 settembre 2026 alle ore 12:00 del 31 marzo 2027**. Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità.
2. L'accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda potrà essere effettuato tramite identità digitale SPID oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo. L'invio della domanda viene effettuato esclusivamente da parte del Confidi di riferimento in qualità di intermediario.
3. Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni scritte nelle Guide aggiornate disponibili al link (sezione intermediari) <https://restart.infocamere.it/intermediari/home>
4. A pena di esclusione alla pratica di richiesta del contributo dovrà essere allegato il **modulo di domanda di contributo - Allegato D-26CF** (con utilizzo del modello scaricabile dal sito della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna www.fera.camcom.it), quale allegato obbligatorio alla pratica RESTART, dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente in formato Cades ovvero .pdf.p7m. Si precisa che il Modulo Pratica Restart, modello generato dalla piattaforma ReStart dal titolo "Richiesta di contributo", ha solo una funzione informatica.
5. La domanda deve essere riferita ad un nuovo finanziamento già garantito⁶, anche in precedenza, ed **erogato a partire dal 1° maggio 2026**; la domanda, inoltre, dovrà essere inviata alla Camera di commercio entro 5 mesi dalla data di erogazione del finanziamento e non oltre il termine ultimo del 31 marzo 2027. Nella domanda, resa anche nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dovranno risultare compilati tutti i campi presenti e, in particolare, il titolare/legale rappresentante dovrà dichiarare:
 - di possedere i requisiti previsti all'articolo 4;
 - di essere a conoscenza e di accettare le condizioni previste dal Bando in base al quale richiede le agevolazioni.
6. Dovranno inoltre essere comunicati:
 - i dati relativi al finanziamento (banca, tipologia di finanziamento, finalità, importo, data di erogazione, durata, data di concessione della garanzia⁷, percentuale di garanzia);
 - gli estremi della banca, dell'IBAN e dell'intestatario del conto corrente, presso il quale si chiede che venga erogato il contributo.
7. Alla domanda dovrà essere **allegata obbligatoriamente** copia dei seguenti documenti, sottoscritti digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente in formato Cades ovvero .pdf.p7m :
 - la lettera di certificazione della garanzia rilasciata e trasmessa dal Confidi alla banca;
 - la documentazione della banca attestante l'effettiva ed avvenuta erogazione del finanziamento in data successiva al 1° maggio 2026.
8. La domanda di contributo può essere corredata da un **Attestato di pre-istruttoria formale** (Allegato **PI-26CF**), rilasciato da un'associazione di categoria o società di servizi ad essa collegata, operante a livello territoriale. Tale documento, sottoscritto digitalmente dal referente

⁶ Con la terminologia "già garantito" si intende con garanzia già deliberata

⁷ Come data di concessione della garanzia si intende la data della delibera del Confidi

dell'associazione o società di servizi ad essa collegata, attesta la completezza formale dei requisiti di cui all'articolo 4.1 lettere da a) a g). La presentazione del predetto attestato costituisce elemento premiante ai sensi dell'articolo 5.2 del Bando. La mancata presentazione di tale attestato al momento dell'invio della domanda preclude il riconoscimento della maggiorazione.

9. La Camera di commercio di Ferrara Ravenna non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito.
10. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
11. Il sistema invierà in automatico il codice identificativo della pratica telematica inviata a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.
12. Può essere inviata, per ciascuna impresa, una sola domanda di contributo riferita allo stesso finanziamento nell'anno solare.
13. I casi di inammissibilità che sono constatati d'ufficio e senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente il contributo si verificano nei seguenti casi:
 - a) mancanza del modulo di domanda Allegato D-26CF;
 - b) modulo di domanda Allegato D-26CF completamente in bianco o illeggibile, anche se firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante;
 - c) modulo di domanda Allegato D-26CF non firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante;
 - d) modulo di domanda Allegato D-26CF firmato digitalmente da persona diversa da colui che compila la modulistica e rilascia le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio;
 - e) domande presentate più volte per conto della stessa impresa (viene tenuta in considerazione la prima domanda completa ed ammissibile a tutti gli effetti dal punto di vista formale)
 - f) domande presentate per conto di imprese che hanno in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione;
 - g) domande presentate per conto di soggetti non iscritti al Registro delle Imprese;
 - h) domande presentate al di fuori dai termini e/o delle modalità previsti;
 - i) domande inviate attraverso gli sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali.
14. In tutti gli altri casi sopra non menzionati sarà facoltà della Camera di commercio richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della domanda; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta comporta l'inammissibilità al contributo.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA FIDI

1. Il Confidi che agisce da intermediario è responsabile della regolarità delle procedure adottate e della conformità delle domande di contributo alle finalità dell'iniziativa e al presente Bando. A tale scopo, informa e mette a disposizione dell'impresa la documentazione necessaria per la compilazione della domanda, fornendo la propria assistenza.
2. Le imprese, per beneficiare del contributo a fondo perduto di cui al presente bando, dovranno essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231: le attività di adeguata verifica e gli adempimenti conseguenti previsti dalla vigente normativa in materia sono a cura del Confidi che istruisce la pratica di finanziamento per la quale viene richiesto il contributo.
3. L'eventuale attività di assistenza e supporto prestata dalle associazioni di categoria o loro società di servizi, nell'ambito del presente bando, con particolare riferimento all'eventuale

presentazione dell'Attestato di pre-istruttoria formale ha natura meramente collaborativa ed informativa. Tale supporto non determina l'assunzione di alcuna responsabilità, in capo alle predette associazioni di categoria o loro società di servizi, in merito alla regolarità procedurale e alla conformità della documentazione, responsabilità che rimane in via esclusiva ed inderogabile in capo al Confidi, ai sensi dei precedenti punti 1 e 2, quale unico soggetto delegato alla presentazione e alla gestione della pratica ai sensi del presente Bando. Si dà atto, inoltre che la presenza dell'attestazione non esonera, né costituisce un vincolo per l'Ente camerale relativamente ai poteri istruttori, di controllo e verifica finale previsti dal bando.

ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. I contributi verranno concessi e liquidati dalla Camera di Commercio direttamente alle imprese entro 60 giorni dalla richiesta, subordinatamente al ricevimento di tutta la documentazione di cui all'art. 7, e previa verifica istruttoria in merito alla conformità delle istanze al presente Bando.
2. I contributi saranno liquidati con una procedura automatica (di cui all'art. 13, comma 2, lettera a) del D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
3. Qualora la documentazione presentata sia incompleta o non regolare, la Camera di Commercio potrà richiedere integrazioni assegnando al Confidi, di norma, 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
4. Fino al ricevimento della risposta/integrazione richiesta l'istruttoria rimarrà sospesa: in tali casi, per stabilire l'ordine cronologico di concessione e liquidazione dei contributi si fa riferimento al momento in cui la documentazione richiesta viene resa disponibile, con qualunque mezzo, purché sia univocamente determinabile la data di consegna; le integrazioni debbono essere fornite dal Confidi.
5. Le domande ammesse al contributo saranno recepite in apposito elenco approvato con provvedimento del Segretario generale. Si precisa che la pubblicazione di uno o più elenchi può essere differenziata nel tempo in funzione dell'arrivo delle domande e del completamento dell'istruttoria relativa a ciascuna di esse.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a risultare iscritte ed attive, a tutti gli effetti, come da risultanze del Registro Imprese, dal momento della presentazione della domanda fino a quello della erogazione del contributo;
 - d) a conservare per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione relativa alla richiesta di contributo.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 del D. Lgs. n. 184/2025, svolgerà secondo le modalità previste dal "Regolamento per le modalità di esecuzione dei controlli a campione delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà della Camera di commercio Ferrara Ravenna", approvato con deliberazione della Giunta camerale in veste di Consiglio n. 102 del 18 dicembre 2025, le verifiche sulle

dichiarazioni rese e tutti i controlli necessari ad accertare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando.

2. Per il bando in esame, si procederà in via preventiva, prima della concessione del contributo, all'accertamento puntuale (a tappeto) del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.1, con le precisazioni di cui a seguire. Nei casi delle dichiarazioni sostitutive di cui ai requisiti di cui all'articolo 4.1 lettera g) e articolo 4.3 del bando, si procederà alla verifica preventiva su un campione di domande: nello specifico il controllo viene effettuato su una domanda ogni cinque a partire dalla 5ª e su tutte le domande il cui numero progressivo, in ordine cronologico assegnato dall'ufficio, è multiplo di 5, prima della concessione del contributo. Sono, inoltre, salvi eventuali controlli, anche a campione, in qualsiasi fase del procedimento e anche a seguito della erogazione del contributo stesso, nel caso se ne ravvisi la necessità: in tal caso si procederà al controllo di almeno il 5% dei beneficiari con un minimo di 5 individuate con sorteggio casuale.

ARTICOLO 12 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo già concesso sarà revocato in caso di:
 - a) perdita dei requisiti di cui all'articolo 4, prima dell'erogazione del contributo;
 - b) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - c) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 11 per cause imputabili al beneficiario;
 - d) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 11;
 - e) rinuncia da parte del beneficiario, da comunicare tramite apposita comunicazione all'indirizzo PEC cciaa@pec.fera.camcom.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Nome impresa richiedente – Rinuncia contributo "26CF Bando a sostegno dell'accesso al credito delle imprese";
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario generale della Camera di commercio di Ferrara Ravenna.

ARTICOLO 14 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio di Ferrara Ravenna (di seguito anche "Camera di commercio") informa i partecipanti al bando sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679 è la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, con sede legale in Via Farini 14 - 48121 Ravenna contattabile all'indirizzo PEC: cciaa@pec.fera.camcom.it e ai numeri telefonici 0544/481.311 – 0532/783.711.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/ODP) nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è l'Avv. Gabriele Borghi, contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@fera.camcom.it
3. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all'art. 1 del presente bando. Tali finalità comprendono le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle

domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

4. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce il presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico nonché all'adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
5. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
6. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
7. Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
 - a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cciaa@pec.fera.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Per quanto non riportato al presente articolo si rinvia alla disciplina della privacy dettagliata sul sito della Camera di commercio di Ferrara Ravenna, sezione Privacy <https://www.fera.camcom.it/privacy>